



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Dipartimento per lo Sport*

Il Capo Dipartimento

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

**VISTA** la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare l'art. 26, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, con il quale l'Ufficio per lo sport ha assunto la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

**VISTA** l'istanza del sig. URIO Oscar, pervenuta a questo Dipartimento il 27 maggio 2021, con la quale è stato chiesto il riconoscimento del titolo professionale di Bergführer Aspirant/Aspirant guide de montagne rilasciato dalla Association suisse des guides de montagne-Schweizer Bergführerverband e conseguito in Svizzera il 10 settembre 2020, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Aspirante guida alpina;

**VALUTATO** che il sig. URIO Oscar, dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane con nota del 9.5.2021 prot.2021/189, è in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di Aspirante guida alpina, ex legge n.6/1989.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Dipartimento per lo Sport*

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

Il titolo di Bergführer Aspirant/Aspirant guide de montagne, rilasciato dalla Association suisse des guides de montagne-Schweizer Bergführerverband, conseguito in Svizzera il 10 settembre 2020 e rilasciato al sig. URIO Oscar cittadino svizzero, nato a Ginevra il 19 aprile 1991, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Aspirante guida alpina ex legge n.6/1989.

#### **Articolo 2**

Il sig. URIO Oscar è autorizzato ad esercitare sul territorio italiano la professione di Aspirante guida, come definita a livello nazionale dal rispettivo profilo professionale, previa iscrizione all'albo come previsto dagli art.li 4 e seguenti della L. 6/1989, per l'esercizio stabile della professione di guida alpina nel grado di aspirante guida.

Ai sensi dell'art. 3, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento dei gradi di professione dell'aspirante guida, si evidenzia che può svolgere le attività di cui all'art. 2 della medesima legge, *“con esclusione delle ascensioni di maggior impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina.”*

#### **Articolo 3**

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 10.6.2021

Michele Sciscioli